

REGOLAMENTO RELATIVO A COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE
PRESTATE DAGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ

ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 29 marzo 2012 n. 68

*Approvato dal Senato Accademico e dal C.d.A 25/07/2024
Emanato con D.R. 697 del 02/08/2024*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Sommario

CAPO I	2
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI	2
Art. 1 - Principi generali	2
Art. 2 - Tipologia dei servizi	2
Art. 3 - Luogo durata e caratteri delle collaborazioni	2
Art. 4 - Profili procedurali e sostanziali delle collaborazioni	3
CAP. II	3
ISTANZE DI COLLABORAZIONE E REQUISITI DELLE STESSE	3
Art. 5 - Istanze di collaborazione	3
Art. 6 - Commissione Giudicatrice	4
Art. 7 - Criteri di determinazione della graduatoria	4
Art. 8 - Graduatoria finale	5
CAPO III	5
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	5
Art. 9 - Costituzione del rapporto	5
Art. 10 - Obblighi del collaboratore e risoluzione del contratto	5
Art. 11 - Controllo del servizio e sanzioni per inadempienze	5
Art. 12 - Corrispettivo	6
Art. 13 - Cessazione del rapporto	6
Art. 14 - Assicurazione contro gli infortuni	6
CAP. IV	6
NORME FINALI	6
Art. 15 - Revisione del Regolamento	6
Art. 16 - Disposizioni finali	6

CAPO I

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI

Art. 1 - Principi generali

1. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, disciplina forme di collaborazione dei propri/e studenti/studentesse ad attività connesse ai servizi istituzionali.
2. Dalle attività di cui al comma 1 sono escluse quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
3. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.
4. La collaborazione inoltre non dà luogo al riconoscimento di crediti formativi universitari.

Art. 2 - Tipologia dei servizi

1. La collaborazione degli studenti e delle studentesse di cui all'art. 1 può essere attivata per i seguenti servizi:
 - a) assistenza per il funzionamento e la custodia di biblioteche, archivi, spazi di studio, laboratori e altre strutture didattiche e scientifiche;
 - b) assistenza per schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non comportino responsabilità amministrative;
 - c) lavori di dattilografia, di elaborati grafici e di fotocopiatura;
 - d) supporto all'organizzazione di convegni, attività culturali e ricreative;
 - e) supporto al riordino di materiale museale e di archivio;
 - f) altri servizi non didattici a favore degli studenti espressamente autorizzati dal Senato Accademico.;
 - g) interventi di assistenza a studenti/studentesse con disabilità/DSA che possono consistere in: g1) disponibilità all'accompagnamento all'interno delle sedi universitarie, delle biblioteche, delle segreterie; g2) disponibilità all'assistenza durante le lezioni, i colloqui con docenti e gli esami.
2. La collaborazione a più tipologie di servizi, di cui al comma precedente, è attivata tramite la pubblicazione di un bando generale aperto a tutti gli studenti e le studentesse.
3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su richiesta de/della Direttore/Direttrice Amministrativo/a, possono autorizzare l'assegnazione di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate.

Art. 3 - Luogo durata e caratteri delle collaborazioni

1. Le collaborazioni si svolgono unicamente all'interno di locali utilizzati dall'Università.
2. Le collaborazioni non possono avere durata superiore a 200 ore per ciascun anno accademico.
3. Le collaborazioni si svolgono presso: a) Area Segreteria studenti; b) Area Servizi agli Studenti (Ufficio Orientamento; Ufficio Job e Stage Servizio; Servizio SAAD (Servizio di Ateneo per le attività degli studenti con disabilità e DSA; c) Area Internazionalizzazione ed Erasmus; d) Area delle Biblioteche; e) Area del Dopo Laurea e Alta formazione; f) Altre Aree e/o uffici individuati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le collaborazioni attivate con bando generale, di cui al secondo comma dell'art. 2, sono ripartite tra le strutture richiedenti in parti eguali.

5. Il/la Presidente del CDA può, in casi particolari e per motivate necessità, ridistribuire eventuali posti non coperti.
6. Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad accettare le destinazioni loro assegnate nell'interesse dell'Università.
7. La collaborazione non può in nessun caso interferire con il normale svolgimento dell'attività didattica cui lo/la studente/studentessa è tenuto.

Art. 4 - Profili procedurali e sostanziali delle collaborazioni

1. L'attivazione delle collaborazioni è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del/della Direttore/Direttrice Amministrativo/a.
2. Il decreto rettorale di emanazione del bando contiene l'indicazione: a) dei servizi che costituiscono oggetto delle collaborazioni; b) dei luoghi in cui esse dovranno essere svolte; c) del numero delle collaborazioni; d) delle caratteristiche delle prestazioni richieste; e) delle date di inizio e fine delle collaborazioni; f) del corrispettivo orario per esse stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'art. 10 del presente regolamento; g) dei requisiti posseduti dagli studenti e dalle studentesse per la valida presentazione delle istanze di collaborazione, di cui all'art. 5 del presente regolamento; h) del termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di emanazione del bando, entro il quale devono essere presentate le istanze, a norma dell'art. 5 del presente regolamento.
3. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

CAP. II

ISTANZE DI COLLABORAZIONE E REQUISITI DELLE STESSE

Art. 5 - Istanze di collaborazione

1. Le istanze di collaborazione devono essere compilate esclusivamente mediante apposito modulo disponibile sul sito web dell'ateneo e allegato al bando di selezione e nei termini stabiliti dal bando. Possono fare istanza di collaborazione gli studenti e le studentesse che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. risultino iscritti/e al secondo anno di corso e non oltre il 1° anno fuori corso di qualsiasi corso di laurea triennale, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico; iscritti/e al I anno di qualsiasi corso di laurea magistrale (in questo caso sarà valutato il voto di laurea);
 - b. abbiano acquisito, con riferimento all'anno accademico precedente a quello di pubblicazione del bando, i seguenti CFU: - Laurea triennale: 30 CFU se iscritti/e al 2° anno, 60 CFU se al 3° anno, 90 CFU se iscritti/e al 1° anno fuori corso; - Laurea magistrale: 30 CFU se iscritti/e al 2° anno, 60 CFU se al 1° anno fuori corso; - Laurea magistrale a ciclo unico: 30 CFU se iscritti/e al 2° anno, 60 CFU se al 3° anno, 90 CFU se al 4° anno, 120 CFU se al 5° anno, 150 CFU al 1° anno fuori corso;
 - c. abbiano conseguito la laurea triennale (per gli iscritti e le iscritte al I anno della laurea magistrale) non oltre il primo anno successivo alla durata legale del corso.
 - d. non siano stati/e beneficiari/e di borse di studio concesse dall'Adisurc della Regione Campania, Erasmus, o di altre borse di studio o contributi di qualsiasi provenienza erogati dall'Ateneo o altri Enti, fruibili per lo stesso anno accademico, per il quale è stata bandita la selezione;
 - e. non abbiano già conseguito un diploma di laurea, eccezion fatta per gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea magistrale.

Art. 6 - Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale ed è composta da due professori/professoressa di I o II fascia, da un ricercatore/ricercatrice e da un responsabile amministrativo che svolge funzioni di segretario.
2. Alla Commissione giudicatrice è demandato il compito di stilare la graduatoria, ai fini dell'approvazione della stessa da parte del Rettore/Rettrice con proprio decreto.

Art. 7 - Criteri di determinazione della graduatoria

1. Al fine della determinazione della graduatoria la Commissione attribuirà a ciascun istante i seguenti punteggi base, in relazione al curriculum formativo:

Media ponderata da 18 a 21	0 punti
Media ponderata del 22	1 punto
Media ponderata del 23	2 punti
Media ponderata del 24	3 punti
Media ponderata del 25	4 punti
Media ponderata del 26	5 punti
Media ponderata del 27	6 punti
Media ponderata del 28	7 punti
Media ponderata del 29	8 punti
Media ponderata del 30	9 punti

Per il 1° anno fuori corso è prevista una penalizzazione di 0,60 punti

Nel caso di partecipanti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale il valore di merito è accertato sulla base del voto di laurea della carriera precedente come da tabella che segue:

Voto Laurea <80	0 punti
Voto Laurea da 80 a 83	1 punto
Voto Laurea da 84 a 87	2 punti
Voto Laurea da 88 a 90	3 punti
Voto Laurea da 91 a 94	4 punti
Voto Laurea da 95 a 98	5 punti
Voto Laurea da 99 a 102	6 punti
Voto Laurea da 103 a 105	7 punti
Voto Laurea da 106 a 109	8 punti
Voto Laurea 110	9 punti

Per il conseguimento della laurea oltre il primo anno successivo alla durata legale del corso è prevista una penalizzazione di 0,60 punti.

A parità di punteggio prevale lo studente/la studentessa in condizioni economiche maggiormente disagiate (ISEE), qualora lo stato di pari merito persiste, prevale lo studente/la studentessa con minore età anagrafica.

2. In caso di rinuncia, subentrerà il/la candidato/a che occupa nella graduatoria il primo posto successivo al prescelto.

Art. 8 - Graduatoria finale

1. Scaduto il termine stabilito dal bando per l'invio delle istanze di collaborazione, la Commissione ha il compito di stilare la graduatoria provvisoria.
2. La graduatoria è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo. Avverso la graduatoria lo studente/la studentessa può presentare ricorso al Rettore/alla Rettrice entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, che si pronunzia sui ricorsi stessi, sentita la Commissione suddetta.
3. La graduatoria definitiva, approvata con decreto del Rettore/della Rettrice, sarà pubblicata sul sito web dell'Ateneo www.unisob.na.it.
4. La pubblicazione della graduatoria definitiva costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito delle istanze di rettifica.

CAPO III

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Art. 9 - Costituzione del rapporto

1. Per la sottoscrizione del contratto verrà pubblicato, contestualmente alla graduatoria definitiva, un avviso in cui verranno esplicitate le modalità che gli studenti e le studentesse utilmente collocati in graduatoria dovranno seguire.
2. L'assegnazione definitiva dell'incarico di collaborazione part-time sarà disposta con provvedimento del/della Presidente del CDA.
3. In caso di rinuncia allo svolgimento dell'attività di collaborazione, se ne fa proposta allo/alla studente/studentessa immediatamente seguente in graduatoria.
3. L'incarico può essere svolto con continuità fino al completamento del numero di ore fissato o anche in modo discontinuo, compatibilmente con le esigenze della struttura in cui opera.

Art. 10 – Obblighi del collaboratore e risoluzione del contratto

Lo/la studente/studentessa è tenuto/a a svolgere le prestazioni oggetto della collaborazione secondo quanto previsto dal contratto con diligenza e puntualità ed osservando le disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale presta la propria attività.

Art. 11 - Controllo del servizio e sanzioni per inadempienze

1. Al responsabile della struttura presso cui è prestata l'attività di collaborazione è fatto obbligo di vigilare sul corretto e pieno svolgimento dell'attività di collaborazione e di presentare al/alla Rettore/Rettrice, a conclusione della stessa, una relazione contenente una valutazione in merito all'attività svolta, alle modalità di svolgimento della stessa, nonché all'efficacia dei servizi esercitati e un registro di presenza con le ore svolte.
2. Eventuali inadempienze e complessive carenze circa l'attività di collaborazione sono senza indugio comunicate dal responsabile della struttura al/alla Rettore/Rettrice, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In particolare, il/la Rettore/Rettrice può, sentito lo/la studente/studentessa interessato/a, procedere con provvedimento motivato alla riduzione

del corrispettivo spettante, in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata ovvero far luogo alla rescissione del rapporto di collaborazione.

Art. 12 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'attività di collaborazione è fissato dal Consiglio di Amministrazione e riportato nel bando.
2. Il pagamento del corrispettivo ha luogo da parte dell'amministrazione dietro presentazione della relazione e del registro delle presenze di cui all'art. 11, comma 1, da parte del responsabile della struttura, attestante il regolare svolgimento della collaborazione prestata.
3. Il corrispettivo è esente da imposte, entro il limite di 3.500,00 euro annui, ai sensi dell'art.11, comma 3, del DLgs. 29 marzo 2012 n. 68.
4. Nel caso che il rapporto di collaborazione sia stato sospeso, per qualunque causa, nessun corrispettivo è dovuto per la collaborazione non prestata.

Art. 13 - Cessazione del rapporto

1. Scaduto il termine fissato nell'atto di costituzione del rapporto di collaborazione, il rapporto stesso cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna. Il rapporto cessa altresì automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università.
2. È facoltà dello/della studente/studentessa interessato/a chiedere la cessazione anticipata del rapporto di collaborazione; nel qual caso, alla struttura può essere assegnato altro/a studente/studentessa in collaborazione, secondo l'ordine di graduatoria e per il solo periodo residuo.

Art. 14 - Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Università provvede a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti e delle studentesse cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.
2. L'incarico non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica.

CAP.IV

NORME FINALI

Art. 15 - Revisione del Regolamento

Al fine di poter garantire l'efficacia del servizio, il presente regolamento è soggetto a revisione periodica con cadenza almeno biennale.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente in materia.